

Codice della Strada

Scheda riassuntiva di chiarimento

Le recenti modifiche al codice della strada di cui alla legge 25 novembre 2024 n. 177, entrate in vigore il 14 dicembre 2024. **non hanno aumentato** gli importi delle sanzioni pecuniarie già previste dallo stesso codice ed i punti da detrarre in tali infrazioni, se non in limitate e circoscritte violazioni (ad es. la guida con il telefonino in mano, per la quale oltre al forte inasprimento pecuniario è stato anche prevista una sospensione immediata della patente da 15 gg. a 2 mesi, come sanzione accessoria - *).

Si riportano a titolo di esempio alcune sanzioni come fissate dal vecchio codice ed ora punite dal nuovo, con la relativa decurtazione del punteggio:

Violazione	Sanzione vecchio Cds	Sanzione nuovo CdS	Decurtazione punti
Passaggio con il rosso (art. 146, comma 3)	167 euro	167 euro	6 punti
Guida con telefonino (art. 173)	165 euro	250 euro	5 punti (*)
Superamento tempi di guida giornaliero oltre 20% (oltre 10, 48 ore se 9; oltre 12 ore se 10) – art. 174, comma 6	433 euro	433 euro	10 punti
Superamento tempi di guida settimanali oltre il 20% (oltre 67,12 ore rispetto alle 56 ore) – art. 174, comma 7	433 euro	433 euro	10 punti
Incompleto riposo giornaliero oltre 20% (meno di 7, 12 ore rispetto alle 9; meno 8,48 rispetto alle 11; art. 174, comma 6	433 euro	433 euro	10 punti
Incompleto riposo settimanale oltre il 20% (meno di 36 ore se 45; meno 19,12 se 24) art. 174, comma 6	433 euro	433 euro	5 punti
Guida in stato di ebrezza per conducenti professionali (tra 0, e 0,5 g/l art. 186bis commi 1 e 2 cd.s)	168 euro	168 euro	5 punti

La sospensione breve

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione breve della patente di guida, di cui al nuovo art. 218-ter cds., va detto che esso opera sia nel caso di conducente italiano che di autista straniero.

Conducente italiano

Va premesso che per i conducenti italiani di mezzi pesanti (muniti di patente di guida e CQC italiana) opera l'agevolazione del doppio punteggio sulla patente di guida e sulla CQC, previsto dall'art. 23 del D. Lgv. 286/2005. Per cui nel caso un'infrazione con decurtazione punti, questi vengono detratti dal titolo utilizzato alla guida del veicolo: nel caso di veicolo pesante dalla CQC; nel caso di autovettura dalla patente di guida.

Orbene, In caso ad es. di passaggio con il rosso con la propria autovettura, l'autista subisce una decurtazione di 6 punti dalla sua patente di guida, che:

- nel caso riduca il punteggio a meno di 20 punti, genera una sospensione patente di 7 giorni;

- nel caso di riduzione dei punti sotto a 10, determina una sospensione di 15 giorni.

L'autista italiano, quindi, subisce il ritiro della patente solo quando a seguito di infrazioni commesse alla guida della propria autovettura il punteggio si riduca a meno di 20 punti. In quel momento la patente gli viene ritirata e gli verrà restituita dopo il periodo di sospensione, previa riconsegna diretta o per delega ad altra persona.

Conducente straniero

Nel caso di autista straniero, il sistema del punteggio è virtuale, si applica solo sulla patente di guida estera ed opera all'inverso.

Per cui, nel caso del passaggio con il rosso del semaforo, al conducente estero l'anagrafe dei conducenti (tenuta dal CED della Motorizzazione), annota 6 punti patente.

Quando arriva al punteggio di 20, scatta un'inibizione alla guida dello straniero in Italia, così ripartita:

- due anni, se i 20 punti vengono raggiunti in un anno;
- un anno, se i 20 punti vengono raggiunti in due anni;
- sei mesi, se i 20 punti vengono raggiunti tra i due e i tre anni.

L'autista straniero è comunque assoggettato al nuovo istituto della sospensione breve della patente, anche nel caso commetta l'infrazione alla guida del mezzo pesante, a differenza del conducente italiano.

In tal caso, rimanendo nell'esempio del passaggio con il semaforo rosso, all'autista straniero la sospensione breve viene applicata come segue:

- in caso di punteggio compreso tra 1 e 10, 7 giorni
- superiore a 10, 15 giorni.

In questi casi, l'agente accertatore procede al ritiro della patente di guida del conducente estero, esattamente come fa con il conducente italiano a meno che lo stesso non manifesti la volontà di uscire dal territorio italiano.

In tal caso – come indica la circolare del ministero dell'interno del 20 dicembre 2024 – *“qualora il trasgressore manifestasse la volontà di uscire dal Paese, a richiesta dello stesso, la patente deve essere restituita”*.

Differenza di trattamento

La differenza di trattamento tra conducente italiano e quello straniero è evidente.

Il primo può solo proseguire il viaggio fino alla sede aziendale (o alla sua residenza); il conducente straniero, invece, può dire di uscire dall'Italia e in tale circostanza effettuare ancora dei viaggi.

Altra differenza si nota in caso di azzeramento del punteggio sulla CQC del conducente italiano e raggiungimento dei 20 punti da parte di autista straniero.

Nel primo caso, l'italiano deve sottoporsi ad esame revisione CQC e non potrà guidare (in Italia ed in tutti gli altri Stati) fino a nuovo conseguimento CQC; lo straniero invece avrà inibita la guida in Italia, ma potrà comunque guidare negli altri Stati europei.